



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

ORDINANZA N. 90 del 29 OTT. 2008

OGGETTO: contrasto all'attività di "lavavetri".

## IL SINDACO

Preso atto della crescente situazione di disagio venutasi a creare nelle strade cittadine a causa della presenza sulla carreggiata di persone che, avvicinandosi alle automobili, si offrono di pulirne i vetri o i fari con l'intento di conseguire elargizioni in danaro da parte dei conducenti;

Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tali attività, causano gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui;

Considerato che nell'esercizio dell'attività suddetta si sono verificati molteplici episodi di molestie soprattutto agli incroci regolati da semaforo e che ciò configura pericolo di conflitto sociale per i numerosi alterchi verificatisi, in particolare nei confronti delle donne sole;

Considerato, altresì, che in conseguenza all'esercizio delle attività suddette trova nocumento anche l'igiene delle strade a causa della presenza di secchi o altri contenitori e attrezzi usati per la lavatura dei parabrezza dei veicoli;

Ritenuto che ricorrano pertanto le condizioni per l'assunzione di un provvedimento che vieti l'attività sopra descritta al fine di assicurare un'ordinata e civile convivenza;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici dei Servizi Sociali già interviene a favore delle persone indigenti che lo richiedano e ritenuto opportuno di doversi attivare anche nei confronti delle persone bisognose qualora le stesse non si rivolgano direttamente agli Uffici preposti;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;



## CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata al Prefetto della provincia di Reggio Calabria;

### ORDINA

**E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, lungo le strade cittadine e presso i semafori, di avvicinarsi alle automobili con l'intento di pulirne i vetri o i fari al fine di conseguire elargizioni in danaro da parte dei conducenti.**

**Si dispone che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone all'attività sopra descritta, si provveda all'identificazione delle stesse ed alla segnalazione dell'evento ai Servizi Sociali che attueranno idonei e tempestivi interventi assistenziali.**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 300,00;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Dr. Giuseppe Scopelliti